

048

Disegno di legge  
di iniziativa della Giunta Regionale

DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ AI SEGRETARI DEGLI ORGANI  
DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE

Signor Presidente,  
Signori Consiglieri,

nella seduta del 13 gennaio 1973 la 1<sup>a</sup> Commissione ha esaminato il disegno di legge di iniziativa della Giunta Regionale con il quale viene fissata la misura dell'indennità ai Segretari del Comitato Regionale e delle Sezioni Provinciali per il controllo che la Regione esercita sugli atti degli Enti locali.

Come è noto la figura dei Segretari di quei Collegi assume particolare rilievo, e per le funzioni che deve svolgere e per le modalità con le quali viene nominato.

Infatti, previsto dall'art. 55 della legge statale 10/2/1953, n. 62, nonché dalla legge regionale 21/1/1972, n. 2, 2° comma dell'art. 4, il Segretario degli Organi di Controllo è chiamato a partecipare a tutte, nessuna esclusa, le sedute dei Collegi stessi ed è nominato con decreto del Presidente della Regione.

Già con deliberazione n. 529 del 21 giugno 1972 la Giunta Regionale aveva ritenuto di corrispondere a questi funzionari un gettone di presenza per l'assistenza alle riunioni.

La Commissione di Controllo sull'Amministrazione della Regione chiedeva in merito a questo provvedimento ulteriori chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio ritenendo, peraltro, che l'attribuzione di questi compensi non fosse competenza amministrativa della Giunta Regionale e reputando indispensabile il ricorso allo strumento legislativo.

Per questo motivo la 1<sup>a</sup> Commissione all'unanimità ha espresso parere favorevole al disegno di legge così come formulato dalla Giunta Regionale, emendando solo nella forma l'art. 1, avendo condiviso pienamente la sostanza.

DISEGNO DI LEGGE

DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ AI SEGRETARI DEGLI ORGANI  
DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE

Art. 1

Al Segretario del Comitato Regionale e delle Sezioni Provinciali per il controllo sugli atti degli Enti Locali compete per ogni giorno di seduta una indennità di Lire 5.000 a decorrere dalla data di insediamento del Comitato e delle Sezioni Provinciali medesime.

Art. 2

La spesa per fronteggiare il pagamento delle sopraindicate indennità, grava sull'apposito capitolo del bilancio approvato con legge regionale per il corrente esercizio, e, analogamente per i successivi.